

proposta di legge n. 368

a iniziativa del Consigliere Solazzi

presentata in data 23 ottobre 2013

DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL COMPARTO
FORESTALE NELLA REGIONE MARCHE E NORME PER I DEMANI PUBBLICI,
LE PROPRIETÀ COLLETTIVE O DOMINI COLLETTIVI E GLI USI CIVICI

Signori Consiglieri,

l'adozione della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 febbraio 2005 ha consentito la promulgazione della legge regionale forestale 23 febbraio 2005, n. 6, con cui sono state avviate in maniera più organica azioni ed interventi diretti allo sviluppo del settore forestale.

Successivamente, con l'adozione di altri provvedimenti legislativi di carattere generale, sono state introdotte altre norme riferite allo stesso ambito, ivi comprese norme riconducibili all'applicazione della legge 16 giugno 1927, n. 1766 e successivo r.d. 26 febbraio 1928, n. 332.

Iniziative di sicuro interesse ma che nella loro specificità non investono, come invece è sempre più opportuno e necessario, anche per le consequenziali connessioni con la politica attiva dell'Unione europea, tutto il territorio agro-silvo-pastorale presente nella nostra regione ed appartenente a soggetti diversi: pubblici, privati e collettivi.

Da qui l'esigenza di un riesame del percorso già sviluppato, in quanto utile e necessario per una riconsiderazione delle attività per la valorizzazione delle aree agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica, privata o collettiva, vuoi per l'importanza delle stesse sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale, ma anche economico ed occupazionale.

Esigenza non più procrastinabile anche e soprattutto per il dovere ed obbligo della Regione del recepimento e conseguente applicazione, a livello regionale, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) specialmente laddove sono stati definitivamente enunciati i principi fondamentali cui debbono attenersi le Regioni in sede di riordino delle "organizzazioni montane, anche unite in comunanze comunque denominate".

La predetta legge, enunciando i principi fondamentali cui debbono attenersi le Regioni in sede di riordino delle indicate organizzazioni, tra l'altro ricomprende sia le università e comunanze agrarie significativamente presenti nella regione Marche, così come le associazioni di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1894, n. 397.

Anche per l'evidente potere abrogativo di superate norme della legge 176/1927 e della disciplina dettata dal r.d. 332/1928, da parte della richiamata legge 31 gennaio 1994, n. 97, stante l'oggetto della materia in un contesto storico ed ordinamentale mutato e caratterizzato dal regionalismo, unitamente ad una nuova e completa disciplina di riordino di tutte le organizzazioni agrarie, comunque denominate, le Regioni debbono adeguarsi con proprie specifiche disposizioni legislative.

E' necessario, quindi, che anche la Regione Marche avvii un processo organizzativo di esame e verifica dei diversi assetti fondiari presenti sul proprio territorio che incarnano una dimensione ecologica e paesaggistica attualissima, ancor più di ieri, per il potenziale rappresentato dalla risorsa naturale e rinnovabile ivi presente e dalle civilissime comunità appenniniche vive e vitali.

Assetti fondiari e proprietà territoriali di ogni tipo e di origine diversa – demani civici o comunali, terre civiche, domini collettivi e/o proprietà collettive, usi civici, comunali, comunanze o università agrarie e, per finire, demanio regionale.

Un aggregato di beni patrimoniali di diversa legittima appartenenza che, anche per poca e limitata conoscenza del problema, non esprime oggi la potenzialità possibile anche sotto l'aspetto dello sviluppo socio-economico e soprattutto occupazionale.

Da qui anche l'esigenza di compiere e far compiere il necessario sforzo affinché anche le Marche possano meglio capire il "Pianeta Diverso" delle terre rappresentato da "Usi Civici, Terre Civiche, Terre Collettive, Demani", tutte di origine pre-moderna, ma con parecchi contrasti per l'intolleranza di una certa dominanza culturale.

Un "Pianeta Diverso" che recentemente una pluralità di insigni studiosi come Paolo Grossi, Emilio Romagnoli, Vincenzo Cerulli Irelli, Alberto Germanò, Pietro Nervi, ha contribuito a porre nella dovuta evidenza ed interpretazione.

La presente proposta di legge vuole pertanto dare compimento ad un preciso dovere ordinamentale stabilito con la legge 31 gennaio 1994, n. 97, soprattutto per gli aspetti di stretta competenza regionale e nello stesso tempo, considerata l'entità dei territori agro-silvo-pastorali del "Pianeta Diverso" simboleggiato con l'abbreviata dizione "usi civici" che complessivamente si attestano attorno ai 100.000 ha di territorio regionale, stimolare una crescita e sviluppo dei territori stessi, del potenziale umano e naturale ivi presente, promuovendo anche nuova occupazione non solo manuale.

Infine, la proposta, considerato il principale obiettivo, pone altresì la necessaria attenzione sulla opportunità di integrazione ed adeguamento della esistente legislazione riferita al settore agro-silvo-pastorale anche per favorire il migliore approccio alla sempre più innovativa politica dell'Unione europea.

La proposta di legge, che non comporta nuovi oneri finanziari per il bilancio regionale ma solo interventi ordinamentali, si compone di 25 articoli suddivisi in 4 titoli.

Stante l'obiettivo principale della proposta di

legge volta al recepimento normativo e legislativo della legge 31 gennaio 1994, n. 97, con particolare riferimento all'articolo 3, ma anche 9 e 12, il proposto articolo 1 fissa i principi generali e la successione delle leggi di riferimento a livello nazionale.

Nell'articolo 2 con puntuale indicazione in ogni comma, attesi i più recenti studi e pronunciamenti d'ordine scientifico, giuridico e legislativo, vengono definite le terminologie indicative ai titoli di possesso di diritti e di beni patrimoniali.

Al comma 6 del predetto articolo vengono, poi, enucleati ed individuati gli atti operativi dei beni definiti.

La natura dei beni fondiari oggetto d'attenzione e di individuazione sono richiamati al successivo articolo 3.

All'articolo 4 viene invece esplicitata la possibilità ed il godimento dell'esercizio del diritto di uso civico sui beni soggiacenti a tali diritti.

L'articolo 5 puntualizza e precisa l'esercizio del diritto sui beni pubblici.

Stante la definizione dei beni fondiari indicata al precedente articolo 2, con l'articolo 6, relativo alla "Partecipazione e gestione delle proprietà collettive e domini collettivi", viene esplicitata la partecipazione degli aventi titolo sui beni già definiti "proprietà collettiva".

Con l'articolo 7 viene, invece, prevista e regolata l'impossibile cancellazione e la consentita sospensione del diritto di utenza.

Stante l'esigenza e la necessità di costante gestione di aree agro-silvo-pastorali e considerato che la proprietà pubblica fa capo all'ente pubblico legittimo proprietario e suo delegato, così come la proprietà privata resta in capo al titolare del bene, con l'articolo 8 viene data puntuale indicazione per la gestione degli assetti fondiari di proprietà collettiva.

Con il Titolo II la proposta punta a definire con più precisione le funzioni di competenza regionale.

Con quanto previsto all'articolo 9 vengono definite norme ordinarie sui vari atti di accertamento, verifica e catalogazione dei beni come precedentemente individuati unitamente alle organizzazioni esponenziali degli stessi.

Considerata l'importante funzione di una uniformità di gestione, all'articolo 10 vengono dette norme per la gestione del demanio regionale e degli enti pubblici. Gestione che può essere anche svolta attraverso la diretta partecipazione nelle diverse strutture, di diritto privato, presenti sul territorio regionale. Iniziativa questa certamente innovativa, ma anche di notevole interesse economico e pubblico per il superamento del

vincolo comunitario d'intervento su beni pubblici, con la conseguente possibilità di destinare alla gestione ed alle attività nei beni pubblici risorse provenienti dall'Unione europea.

Tenuto conto dell'importanza e dei riflessi d'interesse pubblico e generale che i patrimoni fondiari, oggetto della presente legge, riversano sulla comunità regionale, l'articolo 11 indica la possibilità di una organica collaborazione prioritaria con l'Università politecnica delle Marche di Ancona, con l'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), con il Corpo forestale dello Stato, con il Servizio regionale di protezione civile e con le diverse amministrazioni comunali della regione.

La natura stessa dei beni oggetto della presente proposta di legge, che investono aspetti ambientali, ecologici, paesaggistici, ma anche formativi, educativi, economici ed occupazionali, consiglia anche altre possibili collaborazioni enucleate all'articolo 12.

La indisponibilità, inusucapibilità, inalienabilità, indivisibilità e l'imprescrittibilità dei beni consente solo limitati interventi per cambio di destinazione degli stessi. Conseguentemente, con l'articolo 13 viene sancito e stabilito che l'eventuale autorizzazione può essere accordata solo con procedura svolta dal competente Servizio regionale, anche per uniformità su tutto il territorio regionale.

La norma che regola le aree protette, sia nazionale che regionale, così come il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sul Codice dei beni culturali e del paesaggio, vengono richiamati all'articolo 14.

In conseguenza dell'introduzione delle norme e disposizioni sopra indicate, al Titolo III vengono previste le necessarie modifiche, per adeguamento funzionale e normativo della l.r. 6/2005, senza stravolgimenti delle norme e prescrizioni di Polizia forestale.

Pertanto, con l'articolo 15 viene rafforzato il concetto già presente all'articolo 1 della l.r. 6/2005, riconoscendo il bosco come bene di rilevante interesse pubblico.

L'articolo 16 contempla la necessaria articolazione dell'articolo 3 della l.r. 6/2005, atteso l'ampliamento delle collaborazioni regionali introdotte con l'articolo 11 della presente proposta.

La legge 97/1994, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 3, con l'articolo 9 stimola e promuove l'associazionismo per la gestione forestale, sia richiamando l'articolo 139 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 che gli articoli 71 e seguenti del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, tipologie diverse di diritto privato abilitati dalla Regione anche a compiti di manutenzione e conservazio-

ne del territorio a fini agricoli e paesaggistici, oltre che forestali. Per tale ragione, con l'articolo 17 viene prevista l'integrazione e l'arricchimento di quanto già previsto all'articolo 6 della l.r. 6/2005.

Con l'articolo 18 viene integrato l'articolo 8 della l.r. 6/2005, per l'estensione della formazione professionale in tutte le strutture accreditate presso la Regione ed anche per la crescita dell'imprenditorialità forestale.

L'articolo 19 integra e completa l'esistente articolo 9 della l.r. 6/2005 sulla registrazione di tutti gli operatori al previsto Albo regionale delle imprese agricole e forestali.

L'articolo 20 integra e migliora l'applicabilità dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 per gli opportuni interventi di recupero di terreni abbandonati e di interventi di tutela organica e gestionale dei territori forestali.

Con l'articolo 21 viene soppresso l'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37, perché disarticolato dall'intero contesto relativo alle diverse tipologie delle proprietà forestali e considerato anche l'avvio dei procedimenti di superamento delle Comunità montane.

La rafforzata azione regionale per le attività di tutela ambientale e di educazione formativa attraverso i Centri di Educazione Ambientale (CEA) riconosciuti e sostenuti dalla Regione stessa, impone una integrazione a quanto previsto all'articolo 26 della l.r. 31/2009, che viene colmata con l'integrazione prevista all'articolo 22 della presente proposta di legge.

Le difficoltà di carattere finanziario che non consentono al bilancio regionale particolari interventi di sostegno, trovano adeguata comprensione nel Titolo IV.

Per le ragioni di cui sopra, con l'articolo 23 viene stabilito che le attività richiamate ai precedenti articoli 2, 4 e 8 sono compatibili ed equiparabili alle spese per le attività agricole e forestali, e quindi rientranti anche nella disponibilità di risorse statali e dell'Unione europea.

Sulla stessa logica, l'articolo 24 si pone nella condizione di sostenere la compatibilità delle spese di cui al precedente articolo 23 nei futuri Programmi di sviluppo rurale promossi dall'Unione europea.

Infine, con l'articolo 25, considerata in primo luogo la politica della Unione europea, si è voluta rimarcare la peculiarità imprenditoriale di diritto privato delle gestioni, anche se interessanti proprietà pubbliche, per facilitare e non ostacolare l'applicazione delle norme comunitarie.

Nello stesso tempo, considerato il legame con la legge 394/1991 sulle aree protette ed il d.lgs. 42/2004 recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, per la natura demaniale dei beni e il preminente interesse pubblico e generale di tutela e salvaguardia del territorio, viene altresì prevista la possibilità di accesso alle risorse finanziarie destinate al pubblico interesse.

INDICE**Titolo I – Norme generali**

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Natura dei beni
- Art. 4 – Esercizio del diritto di uso civico
- Art. 5 – Godimento di uso civico su beni pubblici
- Art. 6 – Partecipazione e gestione delle proprietà collettive e domini collettivi
- Art. 7 – Cancellazione e sospensione dei diritti
- Art. 8 – Gestione e amministrazione della proprietà collettiva e dei domini collettivi

Titolo II – Compiti e funzioni del Servizio regionale

- Art. 9 – Funzioni amministrative della Regione e degli enti delegati
- Art. 10 – Gestione e amministrazione del demanio regionale e degli enti locali
- Art. 11 – Servizio regionale e collaborazioni specifiche
- Art. 12 – Collaborazioni operative
- Art. 13 – Mutamento di destinazione d'uso
- Art. 14 – Disposizioni in materia di aree naturali protette

Titolo III – Modifiche alla l.r. 6/2005, alla l.r. 37/2008 e all'articolo 26 della l.r. 31/2009

- Art. 15 – Modifica all'articolo 1 della l.r. 6/2005
- Art. 16 – Modifica all'articolo 3 della l.r. 6/2005
- Art. 17 – Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 6/2005
- Art. 18 – Modifica all'articolo 8 della l.r. 6/2005
- Art. 19 – Modifica all'articolo 9 della l.r. 6/2005

- Art. 20 – Modifica all'articolo 12 della l.r. 6/2005
- Art. 21 – Modifica alla l.r. 37/2008
- Art. 22 – Integrazione dell'articolo 26 della l.r. 31/2009

Titolo IV – Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dei boschi e dei pascoli per la crescita imprenditoriale delle attività silvo-pastorali e di educazione ambientale

- Art. 23 – Verifica, accertamento e catalogazione dei demani comunali, delle proprietà collettive o domini collettivi e dei diritti di uso civico
- Art. 24 – Attualità nella programmazione dell'Unione europea
- Art. 25 – Attività Imprenditoriali agricole e forestali

TITOLO I

Norme generali

Art. 1 *(Finalità)*

1. La Regione Marche, per le competenze ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, tutela i demani pubblici e collettivi, riconosce, tutela e valorizza i beni di godimento collettivo e ne conferma i “diritti di uso civico” quali elementi fondamentali, per la vita e lo sviluppo delle popolazioni residenti e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agrosilvo-pastorale marchigiano.

2. La Regione, nel rispetto della legge 4 agosto 1894, n. 397 (Ordinamento dei domini collettivi nelle provincie dell'ex stato pontificio), della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge con modificazioni del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno), del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n.1766, sul riordinamento degli usi civici del regno), dei d.p.r. 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e delle leggi 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), disciplina le funzioni amministrative ad essa trasferite e riconosce le organizzazioni montane ed esponenziali degli assetti fondiari collettivi comunque denominati.

Art. 2 *(Definizioni)*

1. Sono diritti di uso civico, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1766/1927, quei diritti di godimento che, in varia forma e natura, sono esercitati dai residenti sui beni del Comune e di altri enti pubblici. Sono altresì considerati diritti di uso civico i diritti di cittadini residenti, singoli o associati, sui beni di privati non liquidati precedentemente alla presente legge.

2. Sono terre civiche le terre assegnate ai Comuni o alle frazioni di Comuni con provvedimenti passati in giudicato in esecuzione della legge 1766/1927 o di altri provvedimenti relativi

alla liquidazione del diritto di uso civico, nonché quelle pervenute agli stessi per permuta con terre civiche e a seguito di conciliazioni di vertenze di cui alla legge 1766/1927. I predetti beni, che appartengono alla collettività costituita da tutti i cittadini del comune o della circoscrizione possono essere indicati anche con la definizione di "Demanio collettivo civico".

3. Sono proprietà collettive o domini collettivi:

- a) le terre di originaria proprietà collettiva costituita dai discendenti di vecchi originari abitanti con stabile dimora nel territorio di un Comune o di una frazione, ma imputate o possedute da un'associazione agraria comunque denominata come comunanza agraria, università degli uomini originari, società dei possidenti, e regolarmente registrate per evidenza pubblica presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- b) le terre con le relative costruzioni di pertinenza acquistate con atto pubblicato direttamente dall'associazione o assegnate in proprietà collettiva agli abitanti originari di un Comune o di una frazione o parte degli stessi a seguito della liquidazione del diritto di uso civico nonché le terre derivanti da scioglimento delle promiscuità di cui alla legge 1766/1927.

4. Sono altresì equiparati ai beni collettivi i corpi idrici su cui i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici.

5. Sono demani comunali o di altri enti pubblici le terre catastalmente imputate e possedute dai Comuni o da altri enti pubblici.

6. Per la comprovata esistenza istituzionale e per gli atti precedentemente o consequenzialmente adottati, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 4 agosto 1894, n. 397 (Ordinamento dei domini collettivi nelle Province dell'ex Stato pontificio) sono considerati a tutti gli effetti enti esponenziali delle proprietà collettive e dei domini collettivi con piena titolarità e diritto alla gestione ed amministrazione dell'assetto fondiario di riferimento, con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

7. Per lo svolgimento delle attività e degli interventi relativi a quanto considerato ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, valgono le seguenti definizioni:

- a) utente: componente della famiglia residente con stabile dimora sul territorio che ha titolo di appartenenza o di godimento sui beni di riferimento;
- b) ente esponenziale: associazione agraria locale, comunque denominata, costituita dall'assemblea di tutti gli utenti per l'amministrazione e gestione della proprietà collettiva o dominio collettivo;
- c) ASBUC: amministrazione separata di beni di uso civico costituita per iniziativa del Comune

- per consentire l'esercizio del diritto a tutti gli aventi titolo;
- d) istruttoria demaniale: accertamento dei terreni di demanio civico e di altre terre gravate da usi civici, nonché degli utenti che ne hanno diritto, elaborato da tecnici esperti debitamente autorizzati;
 - e) verifica demaniale: attività ricognitiva sullo stato dei beni civici per la sistemazione degli stessi;
 - f) liquidazione: procedimento volto allo scioglimento della situazione di comune godimento tra il soggetto proprietario e gli esercenti i diritti d'uso;
 - g) reintegra: procedimento di restituzione alla collettività interessata del godimento in maniera piena ed esclusiva dello stesso bene occupato o detenuto abusivamente;
 - h) regolamento per la gestione dei beni e per l'esercizio dei diritti: regolamento predisposto dal soggetto che gestisce e disciplina l'esercizio dei diritti degli utenti sui beni del demanio civico;
 - i) laudo e/o statuto-regolamento: i laudi e/o statuti-regolamenti rappresentano il titolo qualificativo ordinamentale della proprietà collettiva o dominio collettivo, ivi compresa la titolarità di appartenenza e l'evidenza pubblica dei beni posseduti.

Art. 3

(Natura dei beni)

1. Le terre civiche o demani comunali e universali conservano tutti i diritti di uso civico di natura giuridica e storica nelle due categorie principali:

- a) essenziali, necessari per i bisogni della collettività;
- b) utili, per ricavarne vantaggi economici che eccedano quelli necessari per il sostentamento.

2. I beni di Comuni o di altri enti, di natura diversa o acquisiti al di fuori delle norme della legge 1766/1927, sono patrimoniali e disponibili, mentre quelli di cui al comma 1 sono indisponibili, inusucapibili, imprescrittibili e destinati all'uso perpetuo dei titolari del diritto di uso civico.

3. I beni della proprietà collettiva o di dominio collettivo di originaria proprietà collettiva di cui al comma 3 dell'articolo 2, ivi compresi quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 397/1984, costituiscono il patrimonio antico dell'ente esponenziale come proprietà collettiva, mantengono il regime di demanialità riconosciuto dal diritto anteriore allo Stato unitario e come tale il regime giuridico resta quello dell'inalienabilità,

dell'indivisibilità, dell'iusucapibilità, dell'imprevedibilità e della perpetua destinazione agrosilvo-pastorale e destinati alle generazioni future. I beni e le relative costruzioni di pertinenza nonché le azioni ed i titoli finanziari dell'ente collettivo, acquisiti o realizzati dopo la definizione del "Patrimonio antico" sono beni patrimoniali disponibili.

Art. 4

(Esercizio del diritto di uso civico)

1. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico, come definiti al comma 1 dell'articolo 2, spettano ad ogni famiglia residente con dimora stabile nel territorio.

2. I diritti di godimento di uso civico sono disciplinati secondo le precedenti disposizioni e consuetudini presenti negli statuti-regolamenti degli organismi rappresentati o precedentemente accordati agli originari titolari.

3. Per l'accertamento e la definizione, ivi compresa la liquidazione, del diritto di uso civico sulle proprietà pubbliche, è disposta dalla Regione, anche su richiesta di eventuali aventi causa, la verifica demaniale ed ogni altra attività amministrativa di cui alla legge 1766/1927. Per tali esigenze la Giunta regionale potrà avvalersi, oltre che di personale proprio, di personale tecnico dell'ASSAM, dei gruppi di assistenza tecnica delle organizzazioni agricole e forestali, nonché di professionisti esterni iscritti agli albi professionali, purché abilitati dal servizio regionale. Presso il servizio forestale regionale è istituito e gestito l'Albo regionale degli istruttori demaniali.

4. Le spese e i costi necessari per le prestazioni dei tecnici non dipendenti pubblici sono a carico di chi promuove la verifica demaniale e saranno liquidate sulla base di criteri e tabelle approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Sono a completo carico del richiedente le spese e i compensi per le verifiche ed istruttorie relative alla legittimazione di terreni soggetti all'uso civico ed alle affrancazioni di usi civici su terre private.

Art. 5

(Godimento di uso civico su beni pubblici)

1. Il godimento di uso civico sui demani comunali, riservato agli aventi titolo purché non sia cessato anteriormente al 1800, come stabilito dall'articolo 2 della legge 1766/1927, viene esercitato sia singolarmente che attraverso l'apposita Amministrazione separata di beni di uso civico (ASBUC).

2. Il legittimo detentore del bene demaniale, sentiti i titolari del diritto di godimento, propone agli stessi l'apposito regolamento per l'Amministrazione separata di beni di uso civico di un determinato ambito frazionale o comunale.

3. L'esercizio dei diritti di godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti; tuttavia, per comprovate necessità di gestione e amministrazione, può essere imposto agli utenti un corrispettivo per l'esercizio degli usi consentiti.

4. Fermo restando inalterato il godimento del diritto di uso civico sui beni di cui al presente articolo, il legittimo titolare della proprietà fondiaria o la stessa amministrazione separata, al fine di valorizzare e razionalizzare l'amministrazione e gestione del demanio, possono partecipare a forme di "Gestioni consorziali associate" previste e contemplate dal codice civile.

Art. 6

(Partecipazione e gestione delle proprietà collettive e domini collettivi)

1. Gli aventi titolo esercitano il loro diritto attraverso la diretta partecipazione nell'ente esponenziale, associazione agraria comunque denominata - comunanza, università degli uomini originari o società di possidenti - appositamente costituito e riconosciuto dal diritto anteriore, dalla legge 397/1894 ed in conseguenza dalle norme di cui alla legge 1766/1927.

2. Il riconoscimento del diritto di utenza e partecipazione è regolato secondo le norme e gli atti adottati dall'associazione agraria - comunanza agraria, università uomini originari, società di possidenti - ente esponenziale di riferimento dello specifico assetto fondiario.

3. L'esercizio dei diritti e il godimento dei beni oggetto di partecipazione, di norma, è gratuito fatti salvi il rimborso dei costi sostenuti per consentire la fruizione di beni e servizi. Tuttavia, in particolari casi di comprovata necessità, l'amministrazione dell'ente può imporre all'utente un corrispettivo finanziario.

4. La partecipazione alla gestione e conduzione delle terre degli assetti fondiari quali proprietà collettive o domini collettivi di cui al comma 3 dell'articolo 2, di norma è consentita agli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, discendenti degli antichi originari e ivi stabilmente dimoranti.

5. Tutti i terreni agro-silvo-pastorali, con le costruzioni di pertinenza, imputati o posseduti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, dall'associazione agraria specifica, ivi comprese quelle indicate al comma 6 dell'articolo 2, regolarmente

annotati per evidenza pubblica presso i Registri della Conservatoria immobiliare di riferimento, sono considerati proprietà collettiva ed in quanto tale mantengono il regime di demanialità, di indivisibilità, di inusucapibilità, imprescrittibilità e di perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.

6. E' vietata qualsiasi forma di distribuzione di utili o proventi a qualsiasi titolo agli utenti e loro familiari.

Art. 7

(Cancellazione e sospensione dei diritti)

1. I diritti di uso civico sui beni pubblici non possono essere cancellati perché riservati per legge anche ai nascituri delle nuove generazioni. Gli stessi possono invece essere sospesi temporaneamente per ragioni tecniche o perché l'utente ha contravvenuto alle disposizioni dello statuto o regolamento.

2. Analogamente al comma 1, anche i diritti di utenza sulla proprietà collettiva o dominio collettivo non possono essere cancellati. Tuttavia, stante la diversa natura giuridica dell'ente, tale diritto, previa specifica richiesta motivata, può essere sospeso limitatamente alla vita del richiedente e senza conseguenze per il diretto successore.

Art. 8

(Gestione e amministrazione della proprietà collettiva e dei domini collettivi)

1. I beni agro-silvo-pastorali e relative costruzioni di pertinenza in proprietà collettiva indivisibile, inusucapibile e imprescrittibile, così come indicato ai commi 3 e 6 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3, registrati per evidenza pubblica presso le competenti Conservatorie dei registri immobiliari, sono amministrati e gestiti dall'associazione agraria titolare del patrimonio fondiario come sopra registrato.

2. Le associazioni agrarie predette e comunque denominate - comunanza agraria, università uomini originari, società di possidenti - amministrano e gestiscono i beni patrimoniali di loro proprietà per valorizzarne la potenzialità sia sotto il profilo produttivo che quello della tutela ambientale, anche in forma associata con altre comunanze ed altri enti o proprietà pubbliche o private.

3. Le stesse associazioni per quanto già evidenziato ai precedenti articoli, considerato quanto stabilito all'articolo 3 della legge 97/1994, go-

dono di fatto e di diritto, senza ulteriori provvedimenti, della personalità giuridica di diritto privato.

4. Le associazioni di cui ai commi 1, 2 e 3, atteso anche il disposto dell'articolo 19 della legge 1102/1971 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 97/1994, godono altresì della piena autonomia statutaria e regolamentare di determinare, con proprie autonome disposizioni, i criteri di appartenenza e titolarità.

5. La Regione verifica la pubblicità dei patrimoni collettivi con annotazione presso la Conservatoria dei Registri immobiliari, gli elenchi degli utenti aventi diritto per nucleo familiare e le forme di garanzia per l'esercizio di tale diritto nonché le garanzie di partecipazione degli stessi o liberamente eletti, riconosce e prende atto dell'ordinamento statutario di autogoverno del dominio collettivo.

6. Per il carattere di demanialità, d'interesse generale per la natura stessa dei territori appartenenti alle comunità dei residenti, eventuali richieste di cambiamenti di destinazione d'uso dei terreni agro-silvo-pastorali posseduti dalle associazioni agrarie, possono essere soddisfatte, caso per caso, solo con provvedimento della Giunta regionale. Il provvedimento di svincolo della Giunta regionale è altresì indispensabile anche in presenza di proposizioni previste dal Piano urbanistico del Comune di riferimento. Resta comunque fermo il principio di conservare al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale.

7. Le associazioni agrarie come sopra identificate, per le loro ragioni storiche e imprenditoriali sempre esercitate attraverso la partecipazione diretta degli utenti e dei nuclei familiari degli stessi a poter compiutamente soddisfare le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 97/1994, sono considerate a tutti gli effetti "imprenditori forestali".

8. In caso d'inerzia dell'associazione agraria, titolare di beni patrimoniali registrati con evidenza pubblica, il Comune sede dell'associazione e dei beni della stessa provvede a nominare un commissario ad acta, scelto tra gli aventi titolo di partecipazione, con facoltà di ordinaria amministrazione e ricomposizione dell'organo amministrativo della stessa. Tuttavia, in caso di accertata assenza del nucleo minimo di cinque unità, indispensabile per la ricostituzione del comitato di amministrazione, fermo restando la titolarità del bene in capo ai successori degli aventi titolo, il commissario può disporre la costituzione di un'associazione come l'ASBUC tra i residenti con dimora stabile nella località interessata per la gestione temporanea delle superfici agro-silvo-pastorali di proprietà della associazione inerte.

9. Il commissario nominato dal Comune e la stessa ASBUC, appositamente costituita, hanno titolo per svolgere le attività di ordinaria amministrazione, ivi compresa la partecipazione a forme associate di gestione consorziali.

TITOLO II

Compiti e funzioni del Servizio regionale

Art. 9

(Funzioni amministrative della Regione e degli enti delegati)

1. E' compito diretto della Regione l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle operazioni di verifica, controllo e decisoria relative alle operazioni di verifica demaniale, o istruttoria demaniale, e di ogni altra attività amministrativa prevista dalla legge 1766/1927, fatti salvi i compiti riservati alla magistratura speciale.

2. E' altresì compito della Regione promuovere e sostenere il completamento dell'accertamento:

- a) dei demani pubblici dei Comuni, del demanio regionale e di altri enti gravati del diritto di uso civico da parte dei residenti;
- b) dell'esercizio del diritto di uso civico su beni pubblici e demaniali esercitato attraverso l'esistenza di amministrazioni separate di beni di uso civico – ASBUC;
- c) dell'esercizio del diritto di uso civico ai singoli cittadini e soggetti terzi su beni e demani pubblici;
- d) dell'entità, consistenza e qualità di Istruttorie aperte e non definite di cittadini singoli o associati che rivendicano titolarità di beni o diritti civici su proprietà pubbliche o private.

3. Compete inoltre alla Regione:

- a) l'accertamento e la catalogazione dei terreni e pertinenze edificate di proprietà collettive o domini collettivi che hanno evidenza pubblica perché regolarmente iscritti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari;
- b) l'accertamento di enti esponenziali associazioni agrarie comunque denominate – comunanza agraria, università uomini originari, società di possidenti – che risultano possessori di beni patrimoniali registrati per evidenza pubblica presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di riferimento;
- c) l'accertamento e la catalogazione delle associazioni agrarie comunque denominate, detentrici di beni patrimoniali registrati per evidenza pubblica, che non svolgono regolarmente l'attività di gestione e tutela del bene posseduto.

4. Le attività e i compiti di competenza regionale di cui ai commi 2 e 3 possono essere dalla Regione trasferiti per delega a strutture tecnico-amministrative di dimensione regionale per uniformità sul territorio. Le stesse funzioni possono essere altresì affidate, con provvedimento della Giunta regionale, alle strutture associative settoriali che stabilmente hanno sede ed operano comunque in territorio regionale.

Art. 10

(Gestione e amministrazione del demanio regionale e degli enti locali)

1. Alla gestione del demanio regionale provvede la Regione in forma diretta o delegata secondo norme e disposizioni assunte dalla Giunta regionale.

2. Per razionalizzare la gestione con altri beni forestali con termini, sia di proprietà pubblica, collettiva o privata, per valorizzare la potenzialità e tutelare il valore paesaggistico e ambientale, le attività di conduzione possono essere svolte anche in forma consortile nel rispetto delle norme del codice civile e dei diritti e dei doveri di tutti i partecipanti alla gestione associata.

3. La partecipazione della Regione alla gestione associata di un determinato assetto fondiario viene assunta con delibera della Giunta regionale.

4. La gestione dei demani comunali e universali, fatto salvo il rispetto di eventuali diritti di uso civico esercitata attraverso la costituita ASBUC, viene svolta dall'amministrazione dell'ente locale proprietario.

5. Al pari del demanio regionale, anche il demanio comunale o universale, se gestito in forma associata, si conforma alle norme stabilite per le gestioni consortili associate.

Art. 11

(Servizio regionale e collaborazioni specifiche)

1. Il competente Servizio regionale, allocato, con funzione distinta, unitamente al Servizio agricolo e forestale regionale, avrà cura di svolgere tutte le attività amministrative relative ai demani comunali e di altri enti pubblici, ivi compresa la gestione del demanio regionale, la vigilanza per l'esercizio dei diritti di uso civico e la verifica delle associazioni agrarie che amministrano proprietà collettive o domini collettivi.

2. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni affidate, il Servizio in aggiunta ai propri dipendenti regionali, sulla base di specifiche e

particolari convenzioni, definite dalla Giunta regionale, potrà avvalersi:

- a) dell'Università politecnica delle Marche, Facoltà di agraria e scienze forestali, per attività di ricerca, innovazione, studi e programmazione;
- b) dell'Agenzia per i servizi del settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) per le attività di gestione di comprensori forestali di proprietà regionale e di vivai forestali regionali;
- c) del Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo nel rispetto delle norme relative al settore, nonché alla prevenzione e difesa degli incendi boschivi;
- d) del Servizio regionale di protezione civile e sue articolazioni territoriali per la prevenzione e difesa degli incendi boschivi e delle calamità naturali e avversità atmosferiche;
- e) delle amministrazioni comunali del territorio regionale per l'implicazione e la connessione delle superfici forestali ed agro-pascolive con le attività comunali, ivi compresi i compiti e le funzioni delegate per le irrogazioni delle sanzioni amministrative e finanziarie.

Art. 12

(Collaborazioni operative)

1. Stante il rilevante interesse generale che riveste il patrimonio boschivo e silvo-pastorale presente sul territorio regionale anche al fine di potenziare e valorizzarne il valore complessivo sia sotto l'aspetto paesaggistico ed ambientale ma anche produttivo, imprenditoriale ed occupazionale, la Regione attraverso l'apposito Servizio regionale favorisce e promuove anche collaborazioni esterne con rappresentanza e strutture operanti nel settore.

2. Le collaborazioni, definite con specifiche convenzioni e/o accordi di programma, possono essere attivate:

- a) con le rappresentanze delle associazioni agricole e forestali operanti nella regione;
- b) con le rappresentanze delle strutture di gestione forestale associata presenti nella regione;
- c) con le rappresentanze delle cooperative di lavoratori forestali operanti nella regione;
- d) con le rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e forestali presenti nella regione;
- e) con i centri di formazione ambientale e forestale accreditati presso la Regione.

3. Per l'indiscusso valore ambientale e paesaggistico rappresentato dai beni forestali ed

agro-pascolivi presenti sul territorio regionale, la collaborazione attiva con il Servizio forestale regionale può essere altresì estesa anche ai:

- a) LABTER della rete ecologia regionale ricompresi nei programmi regionali di tutela ambientale;
- b) CEA (Centri di educazione ambientale) singoli o associati, riconosciuti ed accreditati presso il Servizio ambientale della Regione.

Art. 13

(Mutamento di destinazione d'uso)

1. I beni così come indicati ai commi 2, 3 e 6 dell'articolo 2 non possono modificare l'originaria destinazione d'uso agro-silvo-pastorale, fatti salvi i casi di una utilizzazione diversa, per limitata entità, che comporti un beneficio concreto per la collettività degli utenti.

2. Fermo restando l'accertamento del beneficio di cui al comma 1, il mutamento di destinazione d'uso deve essere sempre autorizzato dal competente Servizio regionale su precisa istanza del soggetto interessato.

3. Stessa procedura è necessaria anche in caso di occupazione temporanea o trasferimento definitivo per esigenze d'interesse generale o di pubblica utilità.

4. Il ricavato finanziario è comunque utilizzato per l'ampliamento e la valorizzazione della consistenza della proprietà collettiva o dominio collettivo.

Art. 14

(Disposizioni in materia di aree naturali protette)

1. Atteso quanto indicato agli articoli 22 e 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge Quadro sulle aree protette), all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), nonché quanto stabilito all'articolo 146 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successivo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del paesaggio), sono fatte proprie e recepite le indicazioni ivi contenute.

2. In conseguenza di quanto evidenziato al comma 1, le aree agro-silvo-pastorali presenti nella regione Marche e di pertinenza di proprietà collettive, amministrate da comunanze agrarie, università uomini originari o società di possidenti, che esercitano il possesso e governano il territorio, sono comunque aree protette ex lege, al pari di quelle qualificate con normativa specifica.

TITOLO III**Modifiche alla l.r. 6/2005, alla l.r. 37/2008
e alla l.r. 31/2009****Art. 15**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 6/2005)

1. All'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione Marche riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione per la salvaguardia del territorio e la permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna al fine di garantire anche le funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, culturali, produttive ed occupazionali.”.

Art. 16

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 6/2005)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 6/2005 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La Regione si avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato anche con particolare riferimento alle attività di vigilanza e controllo nel rispetto delle norme relative al settore, nonché alla prevenzione e difesa degli incendi boschivi.”.

Art. 17

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 6/2005)

1. L'articolo 6 della l.r. 6/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Gestione associata delle superfici boscate)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove la gestione attiva, coordinata ed organica del patrimonio agrosilvo-pastorale pubblico, collettivo e privato presente nella regione.

2. La Regione favorisce ed incentiva la costituzione e le attività di consorzi e di altre forme di gestione associata, che assicurano la gestione continua sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali e pascolive, riconoscendo, in particolare, il ruolo dei consorzi di gestione forestale, considerato quanto previsto al comma 3 dell'articolo 9 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

3. Le forme di gestione di cui al comma 2 assolvono a compiti di gestione delle superfici forestali e pascolive dal punto di vista ambientale, comprese le attività di manutenzione, conservazione, tutela, monitoraggio e vigilanza. A tali forme di gestione competono, inoltre, l'attuazio-

ne dei piani straordinari di intervento disposti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 227/2001 e dell'articolo 75 e seguenti del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267.

4. I consorzi forestali e le altre strutture associate di cui al comma 2, ancorché costituiti secondo il diritto privato tra soggetti pubblici, collettivi e privati, in aggiunta a quanto indicato al comma 3, possono altresì svolgere compiti e funzioni d'interesse pubblico e generale di tutela, prevenzione e difesa dagli incendi. Gli stessi possono altresì svolgere attività di ricerca e sperimentazione nel settore agro-silvo-pastorale nonché ambientale in genere così come sistemi informativi e di catalogazione informatica.

5. Per gli interventi, di qualsiasi tipo o natura, localizzati fisicamente su beni e strutture demaniali pubbliche o su beni di proprietà collettiva o dominio collettivo, per il prevalente interesse pubblico e generale che gli stessi rivestono, le strutture associate di cui al comma 2 hanno titolo per partecipare all'acquisizione di finanziamenti ed altri interventi specifici finalizzati agli enti pubblici in generale.

6. La Regione incentiva la costituzione e l'avviamento di forme di gestione associata consortile delle foreste tramite la concessione di un contributo quinquennale.

7. Il contributo di cui al comma 6, da concedersi su apposito bando e nei limiti delle risorse disponibili, ha durata quinquennale e carattere scalare, dell'ordine del 20 per cento l'anno, ed è concesso ai consorzi che si impegnano formalmente a gestire in forma associata le foreste in disponibilità per almeno venti anni con priorità per quelli costituiti da imprenditori agricoli e forestali nonché domini collettivi e proprietà collettive e per quelli che prevedono la partecipazione di enti pubblici, quali garanti di una gestione forestale sostenibile delle foreste, e di cooperative di lavoro forestale, quali garanti della professionalità dei lavori e della sicurezza nei cantieri forestali.”.

Art. 18

(Modifica dell'articolo 8 della l.r. 6/2005)

1. All'articolo 8 della l.r. 6/2005 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La formazione potrà essere svolta in tutte le strutture accreditate presso il Servizio formazione della Regione e con risorse di natura sia pubblica che privata.

1 ter. L'attività formativa viene anche finalizzata alla crescita dell'imprenditorialità forestale e degli stessi imprenditori per tutti gli aspetti economici, sociali, culturali, ambientali, paesaggistici, occupazionali e turistici.”.

Art. 19

(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 6/2005)

1. All'articolo 9 della l.r. 6/2005 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. I consorzi e le altre forme di gestione forestale associata, previa richiesta motivata alla struttura regionale competente, sono iscritte d'ufficio nella specifica sezione dell'Albo regionale delle imprese agricole e forestali per le attività riferite ai territori condotti in gestione associata.”.

Art. 20

(Modifiche dell'articolo 12 della l.r. 6/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Gli obblighi derivanti dalla riduzione della superficie boscata inferiore a 2.000 metri quadrati non vengono considerati ed applicati.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005 sono aggiunti i seguenti:

“5 bis. Una quota parte degli indennizzi, determinata dalla Giunta provinciale, è destinata a finanziare progetti ed iniziative, nonché promuovere e sostenere le attività gestionali organiche esercitate dalle strutture di gestione associata, così come previste al comma 2 dell'articolo 6, al fine di perseguire la tutela, la manutenzione e lo sviluppo sostenibile e multifunzionale delle superfici forestali e pascolive.

5 ter. In caso di recente colonizzazione da parte del bosco è consentito il ripristino della precedente coltura agricola o foraggera, risultante dal catasto terreni, senza autorizzazione paesaggistica ed idrogeologica, ma con una sola comunicazione al Servizio regionale e senza compensazione atteso quanto previsto all'articolo 149, comma 1, lettera b), del d.lgs. 42/2004.”.

Art. 21

(Modifica alla l.r. 37/2008)

1. L'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009/2011 della Regione. Legge finanziaria 2009) è abrogato.

Art. 22

(Modifiche dell'articolo 26 della l.r. 31/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e

pluriennale 2010/2012 della Regione (Legge finanziaria 2010) dopo le parole: "Cooperative forestali" sono aggiunte le seguenti parole: "e di Consorzi Forestali, nonché dei LABTER e dei Centri di educazione ambientale (CEA) riconosciuti dalla Regione Marche".

2. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 31/2009, dopo le parole: "normativa vigente." sono aggiunte le seguenti: "L'esecuzione degli interventi può essere altresì affidata, anche direttamente, ai Consorzi forestali iscritti presso l'Albo regionale delle imprese di cui all'articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2005 (Legge forestale regionale), n. 6, presenti ed operanti nel territorio di riferimento, così come ai LABTER e CEA – Centri di educazione ambientale – presenti nel territorio e riconosciuti dalla Regione."

TITOLO IV

Interventi per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dei boschi e dei pascoli per la crescita imprenditoriale delle attività silvo-pastorali e di educazione ambientale

Art. 23

(Verifica, accertamento e catalogazione dei demani comunali, delle proprietà collettive o domini collettivi e dei diritti di uso civico)

1. La Regione promuove e sostiene le operazioni di verifica demaniale e di ogni altra attività di sistemazione dei demani comunali, dei domini collettivi o proprietà collettive e dei diritti di uso civico.

2. La spesa ed i costi, compresi quelli professionali, per le attività di istruttoria e di verifica di cui alle lettere d) ed e) del comma 7 dell'articolo 2, unitamente alle prestazioni tecniche indicate al comma 4 dell'articolo 4, al pari di quelle riportate al comma 3 dell'articolo 8, sono ricomprese ad ogni effetto tra le spese compatibili per le attività agricole e forestali.

3. Le spese di cui al comma 2 sono finanziate dalla Regione con tutte le risorse disponibili e di qualsiasi provenienza sia statale che dell'Unione europea.

Art. 24

(Attualità nella programmazione dell'Unione europea)

1. Per favorire le attività di cui all'articolo 23, nei programmi di sviluppo rurale promossi dalla Unione europea verranno contemplate specifiche misure d'intervento a sostegno delle attività di cui alla presente legge.

Art. 25

(Attività imprenditoriali agricole e forestali)

1. I beni di proprietà collettiva o dominio collettivo di cui al comma 3 dell'articolo 3, per la riconosciuta demanialità, inusucapibilità ed indivisibilità, ancorché gestiti e condotti dalle strutture organizzate di cui agli articoli 6 e 10, godono delle agevolazioni e del sostegno finanziario accordato dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione europea per tutte le attività programmatiche ed imprenditoriali di sviluppo economico e tutela ambientale.

2. Le strutture organizzate indicate agli articoli 6 e 10 possono altresì partecipare ed accedere, nell'interesse dei territori e delle strutture comunque possedute e gestite anche in forma associata, a tutte le attività finanziarie comunque programmate dalla Regione per gli imprenditori agricoli e forestali.

3. Le stesse proprietà, come già indicato al comma 3 dell'articolo 3, per la loro natura demaniale e per il preminente interesse ambientale pubblico e generale, possono godere anche delle agevolazioni riservate al demanio pubblico regionale e comunale così come degli interventi finanziabili ai sensi della legge 394/1991 e successive articolazioni regionali anche per le attività di accertamento, catalogazione ed informatizzazione di tutti i patrimoni appartenenti ai demani comunali, domini collettivi o proprietà collettive e di altri enti pubblici.

4. Le spese per le attività di accertamento, catalogazione ed informatizzazione di tutti gli assetti fondiari appartenenti ai demani comunali, proprietà collettive o domini collettivi, nonché di altri enti pubblici ivi compresa l'evidenziazione e registrazione di valenza pubblica del diritto di uso civico, sono tutte eleggibili a spese d'interesse pubblico e generale per il settore agricolo e forestale ivi compresa la loro compatibilità con le risorse dell'Unione europea.